

The background of the entire page is a scenic landscape photograph. It shows rolling green hills and valleys under a soft, golden light, likely from a low sun. The hills are covered in lush green grass and scattered trees. In the distance, more hills are visible, creating a sense of depth. The overall atmosphere is peaceful and natural.

**IFRS ACCOUNTING STANDARDS
UPDATE
4 | 2025**

***LO IASB PUBBLICA CONTRATTI RELATIVI A
ENERGIA ELETTRICA DIPENDENTE DA FONTI
NATURALI (MODIFICHE A IFRS 9 E IFRS 7)***

Premessa

Nel dicembre 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso "*contratti relativi a energia elettrica dipendente da fonti naturali*" (le Modifiche), che ha modificato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e l'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*.

Le Modifiche sono scaturite da una richiesta presentata all'IFRS Interpretations Committee (il Comitato) in cui si domandava in che modo un'entità applica le disposizioni riguardanti l'eccezione per l'uso proprio specificate nell'IFRS 9.2.4 ai contratti di acquisto e consegna di energia elettrica generata dipendenti da fonti naturali che, di conseguenza, sono variabili per quantità e/o tempistica. I portatori di interessi hanno espresso la necessità di una soluzione tempestiva a questo problema, poiché la questione è diffusa e si prevede che l'uso di tali contratti aumenterà a causa dell'incremento della domanda di energia elettrica rinnovabile. Pertanto, il Comitato ha deferito la questione allo IASB affinché prenda in considerazione un progetto di *standard setting* di ambito ristretto.

Lo IASB ha pubblicato un *exposure draft* a maggio 2024 e, dopo aver analizzato i riscontri ricevuti, sono state emesse le Modifiche a dicembre 2024.

Le Modifiche riguardano principalmente due aree dell'IFRS 9 con riferimento ai contratti per l'acquisto di energia elettrica che dipende da fonti naturali (CRNE):

- L'eccezione per l'uso proprio
- La contabilizzazione di copertura

Le Modifiche sono in vigore per gli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2026; è consentita l'applicazione anticipata.

È possibile accedere alle Modifiche tramite la [pagina del progetto sui Power Purchase Agreements](#) sul sito dello IASB.

Entità interessate dai requisiti proposti

Le entità che stipulano CRNE possono beneficiare delle Modifiche in quanto un numero maggiore di tali contratti sarà ammissibile per l'eccezione per l'uso proprio e per la contabilizzazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9. Tali entità potranno trattare i CRNE come contratti esecutivi se soddisfano i requisiti specificati relativi all'eccezione per l'uso proprio. Prima di queste Modifiche, era difficile applicare la contabilizzazione di copertura ai CRNE a causa delle caratteristiche dei CRNE e del mercato dell'energia elettrica. Una volta adottate le Modifiche, le entità potranno designare un volume nominale variabile di elettricità acquistata come elemento coperto, cosa che faciliterà l'applicazione della contabilizzazione di copertura ai CRNE.

Cosa sono i CRNE?

I CRNE sono contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendenti da fonti naturali quali energia eolica o solare.

Le Modifiche definiscono i contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendenti da fonti naturali come:

Contratti che espongono un'entità a variabilità nella quantità sottostante di energia elettrica poiché la fonte di generazione di energia elettrica dipende da condizioni naturali incontrollabili (ad esempio, il meteo).

Tali contratti comprendono sia contratti per l'acquisto o la vendita di energia elettrica dipendenti da fonti naturali, sia strumenti finanziari che fanno riferimento a tale energia elettrica.

STATUS

Definitivo

ENTRATA IN VIGORE

1° gennaio 2026

IMPATTO CONTABILE

In conseguenza delle Modifiche, le entità potranno:

- Applicare l'eccezione per l'uso proprio ad alcuni contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendenti da fonti naturali (CRNE); e
- Designare un volume nominale variabile di elettricità come elemento coperto, facilitando l'applicazione della contabilizzazione di copertura ai CRNE.

Perché sono necessarie considerazioni distinte per la contabilizzazione dei CRNE?

Le difficoltà nella contabilizzazione dei CRNE derivano dalla natura del mercato delle energie rinnovabili e dalla natura di questi contratti.

Tra le caratteristiche tipiche dei mercati delle energie rinnovabili si annoverano:


- Alti livelli di regolamentazione.
- L'approvvigionamento di energia elettrica è imprevedibile in quanto la fonte di produzione dipende da fonti naturali. Ad esempio, un gestore di parco eolico non è in grado di stimare o pianificare con precisione la quantità di energia elettrica generata dal vento nel corso del prossimo anno o addirittura del giorno successivo. Questo può essere stimato solo con un certo grado di probabilità in base alle tendenze passate, alla generazione di energia eolica in altre località simili, ecc.
- L'elettricità che non viene consumata immediatamente in genere non può essere accantonata per consumo futuro, a differenza di altre materie prime come ferro, rame, ecc.
- Le entità sono tenute a consumare l'energia elettrica consegnata entro un breve intervallo di tempo, in genere da 15 a 30 minuti, e in caso di inadempimento, si dà luogo a penali da parte dell'operatore di rete.
- A causa di questo requisito di consumare immediatamente l'energia elettrica, sono inevitabili vendite di energia elettrica al prezzo di mercato se l'energia elettrica consegnata supera la domanda al momento della consegna.

In genere i CRNE sono stipulati per una lunga durata, ad esempio 25 anni. Di seguito sono riportate alcune delle tipologie più comunemente riscontrate di CRNE o *power-purchase agreements* (PPA).

Tipologia di PPA	Caratteristiche
"Pay-as-produced" PPA	<p>Questi sono i PPA più comunemente osservati nella prassi. L'acquirente è tenuto ad acquistare una quota fissa dell'energia prodotta dal venditore. Ad esempio, contratti di acquisto per l'acquisto del 70% della produzione di un parco eolico.</p> <p><i>In questi contratti, il rischio legato ai volumi è interamente trasferito all'acquirente, ciò significa che l'acquirente deve acquistare la percentuale concordata di energia elettrica consegnata anche se supera la domanda di energia elettrica dell'acquirente al momento dell'acquisto.</i></p>
"Baseload" PPA	L'acquirente acquista una quantità fissa di energia elettrica, invece di una determinata percentuale dell'energia elettrica prodotta.
"Pay-as-consumed" PPA	L'acquirente paga per l'energia elettrica consumata, piuttosto che per una determinata percentuale di energia elettrica prodotta.
"Shaped" PPA	L'energia elettrica da acquistare è determinata in base al fabbisogno di energia elettrica previsto dall'acquirente. Questa determinazione è in genere più granulare rispetto a un PPA "baseload". Ad esempio, le esigenze dell'acquirente possono essere determinate su base settimanale o giornaliera.

Il seguente diagramma illustra un tipico PPA “pay-as-produced”.

% di energia elettrica prodotta dal parco eolico da consegnare all'acquirente ai sensi del PPA: 100%
Il giorno X alle ore 15:00:
<ul style="list-style-type: none"> • Energia elettrica prodotta: 100 MWh • Domanda dell'acquirente: 80 MWh • Tasso fisso per MWh ai sensi del PPA: CU60 • Tasso a pronti per MWh: CU63



Nell'esempio precedente, in un dato momento, il parco eolico fornisce 100 MWh di elettricità alla rete, che viene poi consegnata all'acquirente. Questa consegna avviene in genere attraverso un'allocazione di energia elettrica dalla rete della quota di energia elettrica dell'acquirente. La domanda dell'acquirente, in questo momento, è di soli 80 MWh. Pertanto, l'energia elettrica in eccesso di 20 MWh viene rivenduta alla rete.

L'acquirente paga il gestore del parco eolico per la sua quota di energia elettrica, ovvero 100 MWh al tasso fisso concordato nel PPA, che è CU60. L'acquirente riceve dal mercato il prezzo a pronti per la vendita di energia elettrica in eccesso di 20 MWh. Il prezzo a pronti in questo momento era CU63. Pertanto, l'acquirente riceve CU1.260 dal mercato.

L'esempio precedente è un esempio di PPA fisico. I PPA possono anche essere virtuali (VPPA).


PPA fisico

- Viene effettuata la consegna fisica del volume di energia elettrica contrattuale.
- L'energia elettrica in eccesso (la quantità consegnata che supera la domanda al momento della consegna) è rivenduta al mercato al prezzo a pronti.
- Il venditore/produttore di energia elettrica viene pagato per l'elettricità consegnata ai sensi del PPA al prezzo contrattuale.

PPA virtuale

- L'acquirente non riceve fisicamente in consegna la quota di energia elettrica contrattualizzata.
- Il VPPA è un contratto per le differenze tra il prezzo contrattuale del PPA e il prezzo a pronti.
- La differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo a pronti è regolata tra le parti del VPPA.
- L'acquirente/ consumatore acquista la quantità necessaria di energia elettrica dal mercato al prezzo a pronti.

Il diagramma seguente illustra un accordo VPPA per una fattispecie simile all'esempio precedente:



In termini economici, un PPA fisico e un PPA virtuale danno luogo al medesimo risultato, come illustrato di seguito:

PPA fisico	
Corrispettivo netto ricevuto dal venditore:	
Dall'acquirente (100 MWh * CU60):	CU6.000
Corrispettivo netto pagato dall'acquirente:	
Pagato al venditore (100 MWh * CU 60):	CU6,000
Meno: Ricevuto nel mercato a pronti: (20 MWh * CU63)	CU1.260
Pagamento netto:	CU4.740

PPA virtuale	
Corrispettivo netto ricevuto dal venditore:	
Ricevuto dal mercato a pronti (100 MWh * CU63)	CU6.300
Meno: Pagamento all'acquirente in base al PPA (100 MWh * (CU63 - CU60))	CU300
Netto ricevuto:	CU6.000
Corrispettivo netto pagato dall'acquirente:	
Pagato nel mercato a pronti (80 MWh * CU 63):	CU5.040
Meno: Ricevuto dal venditore in base al VPPA (100 MWh * (CU63 - CU60))	CU300
Pagamento netto:	CU4,740

Modifiche relative all'eccezione per l'“uso proprio”

L'IFRS 9.2.4 prevede l'eccezione per l'uso proprio secondo quanto segue (l'***enfasi*** è aggiunta):

Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

Spesso le entità sottoscrivono contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari, ad esempio carburante, in cui si prevede che il contratto può essere regolato al netto tramite disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari.

Questi contratti possono essere di due tipi.

- Nel primo caso il contratto non è per la ricezione/consegna secondo le esigenze di acquisto, vendita/uso previste dall'entità. In questo caso, si applica l'IFRS 9 al contratto come se il contratto fosse uno strumento finanziario. Questo perché, nella sostanza, il contratto è simile a un derivato finanziario. Quando si applica l'IFRS 9 a questi contratti, essi sono contabilizzati essenzialmente come derivati, al fair value rilevato a conto economico.
- La seconda possibilità è che il contratto è per la ricezione o la consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità (ad es. carburante da consumare nella produzione di beni). In questo caso, si applica l'eccezione per l'“uso proprio” secondo l'IFRS 9.2.4 e il contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Tale contratto è contabilizzato come un contratto esecutivo, il che significa che non è rilevato in bilancio fino a quando una delle parti non ha adempiuto alla sua obbligazione di fare (ad esempio, la rilevazione di un debito commerciale quando il carburante viene consegnato al cliente).

Quali sono le difficoltà nell'applicazione delle disposizioni sull'uso proprio ai CRNE prima delle modifiche?

L'IFRS 9.2.6 fornisce esempi di modi in cui i contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

- a. quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo al netto;
- b. quando la possibilità di regolare al netto tramite disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l'entità ha la prassi di regolare contratti simili al netto;
- c. quando, per contratti simili, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di negoziazione;
- d. quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

L'IFRS 9.2.6 stabilisce inoltre che un contratto a cui (b) o (c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. In altre parole, non è applicabile l'eccezione per l'uso proprio.

Nel caso dei CRNE, a causa della natura dell'energia elettrica (ad es. di norma non può essere accumulata) e del mercato elettrico, l'acquirente può essere tenuto ad effettuare vendite inevitabili di energia elettrica inutilizzata durante alcuni intervalli tra una consegna e l'altra se l'energia elettrica consegnata supera la domanda dell'acquirente in quel determinato momento. Ad esempio, il ricevimento di energia elettrica durante i fine settimana o nei giorni festivi, quando le esigenze di utilizzo sono minori.

Pertanto, date queste vendite inevitabili, si pone la questione se si possa affermare che tali contratti sono stati sottoscritti secondo le esigenze di acquisto/uso previste dall'entità.

Cosa richiedono le modifiche?

Le Modifiche aggiungono i paragrafi B2.7-B2.8 all'IFRS 9, che descrivono i fattori che un'entità è tenuta a considerare nel valutare se i CRNE sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento di energia elettrica secondo le esigenze d'uso previste dall'entità.

Le Modifiche prevedono quanto segue:

- Alcuni CRNE richiedono all'entità di acquistare e prendere in consegna l'energia elettrica quando questa è prodotta. Pertanto, un'entità può essere esposta al rischio di acquistare energia elettrica durante un intervallo tra una consegna e l'altra, nel quale l'entità non può utilizzare l'energia elettrica.
 - L'entità può non avere la capacità pratica di evitare di effettuare vendite di energia elettrica inutilizzata a causa della struttura e del funzionamento del mercato elettrico. Quando si applicano le disposizioni dell'IFRS 9.2.4, queste vendite non sono necessariamente incoerenti con il fatto che il contratto è posseduto secondo le esigenze d'uso previste dall'entità.
 - Requisito perché l'entità sia considerata un acquirente netto di energia elettrica:
 - Si considera che l'entità abbia sottoscritto e continui a possedere un CRNE secondo le esigenze d'uso di energia elettrica previste se l'entità è stata, e prevede di essere, un acquirente netto di energia elettrica per il periodo contrattuale.
 - Un'entità è un acquirente netto di energia elettrica se acquista energia elettrica sufficiente a compensare le vendite di energia elettrica inutilizzata nello stesso mercato in cui ha venduto l'energia elettrica.
 - Nel determinare se un'entità è un acquirente netto di energia elettrica, l'entità deve considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili (disponibili senza eccessivi costi o sforzi) sulle sue transazioni di energia elettrica passate, correnti e future nell'arco di un periodo di tempo appropriato.
 - “Un periodo di tempo appropriato” è determinato considerando la variabilità nella quantità di energia elettrica che si prevede sia prodotta a causa del ciclo stagionale delle condizioni naturali, e la variabilità nella domanda di energia elettrica dell'entità a causa del suo ciclo operativo. “Un periodo di tempo appropriato” non deve superare 12 mesi.
- Nelle *Basis for Conclusions*, lo IASB ha osservato che non intende richiedere all'entità di effettuare una stima dettagliata delle vendite e acquisti passati, correnti e futuri di energia elettrica per tutti gli intervalli di tempo all'interno di un periodo contrattuale che sono identificati come “periodo di tempo appropriato”. Lo IASB ha considerato che la valutazione circa lo status di acquirente netto è una valutazione olistica dello scopo del contratto e delle previsioni dell'entità rispetto al suo uso di energia elettrica.



Punti da segnalare:

- Effetto delle caratteristiche di mitigazione del rischio quali opzioni cap e opzioni floor nel contratto:
Alcuni contratti possono includere caratteristiche di mitigazione del rischio quali opzioni cap e opzioni floor. Nelle *Basis for Conclusions*, lo IASB ha osservato che i requisiti dell'IFRS 9.B2.7 per l'applicazione dell'eccezione sull'uso proprio riguardano il contratto che espone l'entità al rischio di prendere in consegna una quantità o qualità di energia elettrica durante un intervallo tra una consegna e l'altra che non può utilizzare in quel determinato momento. Pertanto, un'opzione cap o floor non vieta di per sé all'entità di applicare le Modifiche riguardanti l'eccezione per l'uso proprio ai CRNE.
- Disponibilità di alternative alla vendita di energia elettrica:
Se la struttura del mercato offre all'entità alternative alla vendita della sua energia elettrica inutilizzata (ad esempio, la disponibilità di impianti di stoccaggio di elettricità) o se l'entità intraprende azioni (ad esempio, accumulare l'elettricità) che le forniscono la capacità pratica di evitare una vendita o determinare la tempistica di tale vendita, le Modifiche non si applicano all'entità.
- Valutazione del requisito di "acquirente netto" nello stesso mercato:
L'IFRS 9.2.4 richiede all'entità di considerare le esigenze d'uso previste dell'entità. Tuttavia, le Modifiche richiedono all'entità di effettuare la valutazione circa lo status di acquirente netto a livello di mercato specifico. Ciò significa che un'entità è un acquirente netto di energia elettrica solo se acquista energia elettrica sufficiente nello stesso mercato in cui l'entità ha originariamente preso in consegna e poi venduto l'energia elettrica.
Ad esempio, un'entità gestisce due fabbriche - Fabbrica A e Fabbrica B, rispettivamente nelle giurisdizioni X e Y. L'entità sottoscrive un PPA fisico per l'acquisto dell'intera produzione di un impianto solare nella giurisdizione X, da utilizzare per la produzione nella Fabbrica A. Eventuale elettricità in eccesso consegnata sulla base del PPA deve essere venduta nella rete elettrica della giurisdizione X. Secondo le Modifiche, l'entità deve valutare se è un acquirente netto di energia elettrica con riferimento alla giurisdizione X. Ai fini di questa valutazione, non può considerare i suoi acquisti di energia elettrica nella giurisdizione Y.
Di contro, si ipotizzi che le Fabbriche A e B operino entrambe nella giurisdizione X. In questo caso, la valutazione circa lo status di acquirente netto verrà effettuata considerando le esigenze d'uso previste di entrambe le Fabbriche A e B.

Commento BDO: Tipi di CRNE cui si applicano le Modifiche

Vi sono diversi tipi di CRNE o PPA come ad esempio *pay-as-produced*, *pay-as-consumed*, *baseload*, ecc.

Le Modifiche non specificano i tipi di CRNE coperti. Il requisito per l'applicabilità delle Modifiche è che l'entità acquisti e prenda in consegna l'energia elettrica al momento della sua produzione, esponendo l'entità al rischio di dover acquistare energia elettrica durante un intervallo tra una consegna e l'altra nel quale l'entità non può utilizzare l'energia elettrica.

Le Modifiche si possono applicare a qualsiasi tipo di CRNE, non solo a un contratto *pay-as-produced*, purché il contratto soddisfi i requisiti di cui a BC2.7 e BC2.8.

Ad esempio, un'Entità sottoscrive un PPA *baseload* con un gestore di parco eolico per l'acquisto di 1.000 MWh di energia elettrica al giorno. Il fabbisogno di energia elettrica dell'Entità nei giorni feriali è di 1.500 MWh al giorno, cosa che rende necessario l'acquisto di 500 MWh dal mercato elettrico. L'Entità non opera nei fine settimana. Il suo fabbisogno di energia elettrica nei fine settimana è di 200 MWh, il che rende necessaria, nei fine settimana, la vendita dell'energia elettrica in eccesso ricevuta sul mercato. Pertanto, l'Entità acquista 2.500 MWh di energia elettrica (500 MWh * 5 giorni feriali) ogni settimana dal mercato elettrico e vende 1.600 MWh di energia elettrica (800 MWh * 2 giorni) al mercato elettrico ogni settimana. Poiché gli acquisti di energia elettrica dal mercato da parte dell'Entità superano le sue vendite, l'Entità è un acquirente netto di energia elettrica. Pertanto, le Modifiche sono applicabili all'Entità.

Se il fabbisogno di energia elettrica dell'Entità nei giorni feriali fosse di 1.100 MWh al giorno, sarebbe tenuta ad acquistare 500 MWh di energia elettrica (100 MWh * 5 giorni) dal mercato ogni settimana. Se il fabbisogno di energia elettrica dell'Entità nei fine settimana fosse di 200 MWh al giorno, sarebbe

tenuto a vendere 1.600 MWh (800 MWh * 2 giorni) MWh ogni settimana. L'Entità non sarebbe quindi un acquirente netto di energia elettrica in quanto le sue vendite di energia elettrica nel mercato superano gli acquisti, e le Modifiche non si applicherebbero all'Entità.

E per quanto riguarda i VPPA?

Le Modifiche relative all'eccezione per l'uso proprio ai applicano solamente ai PPA fisici e non ai VPPA, dal momento che l'energia elettrica non viene consegnata nei VPPA.

Le Modifiche riguardano il trattamento contabile dei VPPA con riferimento alle disposizioni sulla contabilizzazione di copertura.

E per quanto riguarda i contratti per la vendita di energia elettrica?

I CRNE includono sia contratti per l'acquisto o la vendita di energia elettrica dipendente da fonti naturali sia strumenti finanziari che fanno riferimento a tale energia elettrica. Tuttavia, le modifiche relative all'eccezione per l'uso proprio si applicano ai CRNE che sono sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento di energia elettrica secondo le esigenze d'uso previste dell'entità.

Le problematiche descritte nelle sezioni precedenti riguardano principalmente l'acquisto di energia elettrica dipendente da fonti naturali. Nel caso di un tipico PPA *pay-as produced*, il venditore non è esposto ad alcun rischio legato ai volumi dal momento che il volume di energia elettrica prodotta sarà coperto dal PPA anche qualora il volume fosse più elevato del fabbisogno dell'acquirente al momento della consegna.

I contratti per la vendita di energia elettrica dipendente da fonti naturali rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* e in genere sono contabilizzati come contratti esecutivi.

MODIFICHE RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DI COPERTURA

Quali sono le difficoltà nell'applicazione delle disposizioni sulla contabilizzazione di copertura ai CRNE prima delle modifiche?

Operazioni programmate: fattori che danno luogo a variabilità dei flussi di cassa

	Tipico elemento non finanziario (ad es. rame)	Energia elettrica dipendente da fonti naturali
Incertezza di prezzo	✓	✓
Incertezza di volume	✗	✓

Nel caso delle coperture dei flussi di cassa delle operazioni programmate, per la maggior parte dei tipici elementi non finanziari, ad esempio l'acquisto di rame, il fattore che dà luogo alla variabilità dei flussi di cassa è l'incertezza del prezzo. In genere non vi è alcuna incertezza di volume in quanto l'acquirente è in grado di stimare il proprio fabbisogno e il fornitore è in grado di garantire la quantità della fornitura.

Ma nel caso di energia elettrica dipendente da fonti naturali, la variabilità dei flussi di cassa deriva da un'incertezza sia nel prezzo che nel volume. In questi casi, l'acquirente può essere in grado di stimare la

quantità necessaria con ragionevole certezza, ma il fornitore non può garantire la quantità prodotta di energia elettrica dipendente da fonti naturali.

Nel caso della copertura di un'operazione programmata, l'IFRS 9 richiede che l'operazione programmata sia altamente probabile, cosa che è spesso intesa come una probabilità del 90% o maggiore.

L'IFRS Interpretations Committee (il Comitato), ha emesso una *Agenda Decision* a marzo 2019 - "*Application of the Highly Probable Requirement when a Specific Derivative is Designated as a Hedging Instrument*". In questa *agenda decision*, il Comitato ha osservato che, nel valutare se un'operazione programmata è altamente probabile, l'entità considera l'incertezza sia sulla tempistica che sulla portata dell'operazione programmata. Nel caso dell'energia elettrica dipendente da fonte naturale, i tempi e l'entità dell'energia elettrica da fornire sono difficili da stimare con sufficiente specificità.

Prima delle Modifiche, la designazione di un elemento coperto ai sensi dell'IFRS 9 era una designazione statica, che doveva essere fissata all'inizio della relazione di contabilizzazione di copertura. All'entità non era concesso di designare un volume nominale variabile come elemento coperto. Una variazione nella quantità dell'elemento coperto comporterebbe un'interruzione della relazione di contabilizzazione di copertura.

La probabilità e il volume dell'energia prodotta dipendente da fonti naturali sono inversamente proporzionali. Il volume altamente probabile (probabilità del 90% - volume P90) è inferiore al volume medio atteso (volume P50) di energia elettrica prodotta. Il volume utilizzato per prezzare il contratto (ossia per determinare il prezzo contrattuale) sarebbe in genere il volume P50, che dà luogo a un fair value pari a zero all'inizio. E il volume utilizzato per costruire l'ipotetico derivato per rappresentare l'elemento coperto sarebbe il volume P90.

Se un'entità designasse come elemento coperto il volume altamente probabile (volume P90) e il volume regolato in base al VPPA superasse il volume P90, ciò ne determinerebbe l'inefficacia per il volume regolato in eccesso. Ma non sarebbe una vera inefficacia da un punto di vista economico dal momento che la quantità in eccesso copre ancora gli acquisti di energia elettrica. Si ha una vera inefficacia in ragione del volume solo se la quantità regolata in base al VPPA supera gli acquisti a pronti di energia elettrica.

Designare come elemento coperto il volume altamente probabile comporterebbe il mancato raggiungimento della compensazione economica e non sarebbe coerente con l'obiettivo della contabilizzazione di copertura.

Cosa richiedono le modifiche?

I portatori di interessi hanno osservato che l'obiettivo di gestione del rischio delle entità è quello di coprire solo il rischio di prezzo relativo agli acquisti di energia elettrica previsti e non l'incertezza sulla quantità variabile di energia elettrica da consegnare. Lo IASB ha concluso che, quando un'entità valuta l'esistenza di una relazione economica, essa valuta solo le variazioni di valore che si riferiscono al rischio coperto dell'importo (variabile) designato, che in questo caso è il rischio di prezzo.

Pertanto, le Modifiche consentono all'entità di designare come elemento coperto un importo nominale variabile delle operazioni programmate di energia elettrica allineato all'importo variabile di energia elettrica dipendente da fonti naturali che si prevede sarà fornito dall'impianto di generazione, come indicato nello strumento di copertura.

Le Modifiche eliminano tutte le fonti di inefficacia nella contabilizzazione di copertura dei CRNE?

Le Modifiche trattano le problematiche legate all'inefficacia derivanti dall'incertezza di volume, ma vi sono altre fonti di inefficacia che possono comunque esistere.

I seguenti sono esempi di fonti potenziali di inefficacia nella contabilizzazione di copertura dei CRNE:

- Una differenza tra la tempistica degli acquisti di energia elettrica nel mercato a pronti e la tempistica delle consegne effettive utilizzata per calcolare i flussi di cassa in base al CRNE.
- Eccesso del volume coperto dal CRNE rispetto al volume acquistato.
- Differenza tra il prezzo a pronti nel mercato in cui sono effettuate le vendite programmate (il rischio coperto) e il prezzo a pronti nel mercato in cui è regolato il CRNE.

Va osservato che un fair value diverso da zero al momento della designazione determina inefficacia.

Le modifiche riguardanti la contabilizzazione di copertura si applicano solo ai VPPA e non ai PPA fisici?

Le modifiche riguardanti la contabilizzazione di copertura si applicano sia ai VPPA che ai PPA fisici. Un PPA fisico può beneficiare dell'eccezione per l'uso proprio ai sensi delle Modifiche. Ma se il PPA fisico non può beneficiare dell'eccezione per l'uso proprio, può essere designato come strumento di copertura ai sensi delle disposizioni modificate sulla contabilizzazione di copertura.

Va notato che se un PPA fisico non può beneficiare dell'eccezione per l'uso proprio ai sensi delle Modifiche poiché non soddisfa il requisito di "acquirente netto", in genere il PPA fisico non avrà i requisiti di ammissibilità per la contabilizzazione di copertura ai sensi delle Modifiche, dal momento che ci si aspetta che il volume che si prevede di incassare in base al PPA fisico supererà il fabbisogno di energia elettrica dell'entità.

Tuttavia, può anche succedere che un PPA fisico non soddisfa il requisito di "acquirente netto" poiché le vendite di energia elettrica inutilizzata dell'entità superano gli acquisti dell'entità di energia elettrica in un mercato specifico; ma l'entità acquista energia elettrica anche in altri mercati. In questo caso, il PPA fisico non potrebbe beneficiare dell'eccezione per l'uso proprio, ma potrebbe essere designato come strumento di copertura per gli acquisti di energia elettrica in altri mercati ai sensi delle Modifiche.

Un PPA fisico, inoltre, non potrebbe beneficiare dell'eccezione per l'uso proprio per ragioni diverse dal mancato soddisfacimento del requisito di "acquirente netto". In questi casi, lo strumento potrebbe essere designato come strumento di copertura ai sensi delle Modifiche.

Le modifiche relative alla contabilizzazione di copertura si applicano anche ai contratti per la vendita di energia elettrica dipendente da fonti naturali?

Sì. A differenza delle modifiche relative all'eccezione per l'uso proprio, le modifiche relative alla contabilizzazione di copertura si applicano sia ai contratti di acquisto che a quelli di vendita di energia elettrica dipendente da fonti naturali.

Un venditore di energia elettrica dipendente da fonti naturali può designare un CRNE per la vendita di energia elettrica come strumento di copertura per coprire le future vendite di energia elettrica.


Il requisito di valutare se l'operazione è altamente probabile:

Le Modifiche chiariscono poi che se i flussi di cassa del CRNE designato come strumento di copertura sono subordinati al verificarsi di un'operazione programmata designata come strumento coperto, si suppone che questa operazione programmata sia altamente probabile.

E per quanto riguarda i Certificati di Energia Rinnovabile (REC)?

I Certificati di Energia Rinnovabile (REC) sono strumenti basati sul mercato che certificano che il titolare possiede energia elettrica prodotta da un impianto produttivo di rinnovabili. Le Modifiche non riguardano la contabilizzazione dei REC. Si prevede che i REC saranno trattati dal progetto dello IASB sui meccanismi di determinazione dei prezzi delle sostanze inquinanti.

Un altro punto da notare è che in molte giurisdizioni i contratti di energia elettrica vengono sottoscritti tramite intermediari. I servizi forniti dagli intermediari variano a seconda della giurisdizione. Un'entità dovrebbe considerare i termini contrattuali con gli intermediari nella sua valutazione dei CRNE.



Modifiche relative agli obblighi di informativa

Le modifiche hanno introdotto nuovi obblighi d'informativa dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* riguardanti i CRNE.

CRNE cui si applica l'eccezione per l'uso proprio

Nel caso di contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendente da fonti naturali cui si applica l'eccezione per l'uso proprio, l'entità è tenuta a fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere gli effetti che tali contratti hanno sull'importo, sulla tempistica e sull'incertezza dei suoi flussi di cassa futuri e sulla sua performance finanziaria. In particolare, un'entità è tenuta a comunicare:

- (a) informazioni circa le caratteristiche contrattuali che espongono l'entità a:
 - i. variabilità nella quantità sottostante di energia elettrica; e
 - ii. il rischio che l'entità sia tenuta ad acquistare energia elettrica durante un intervallo tra una consegna e l'altra in cui l'entità non può utilizzare l'elettricità.
- (b) Informazioni circa impegni non rilevati derivanti da tali contratti alla data di bilancio, tra cui:
 - i. i flussi di cassa futuri stimati derivanti dall'acquisto di energia elettrica sulla base di questi contratti.
 - ii. informazioni qualitative circa le modalità con cui l'entità valuta se un contratto può diventare oneroso.
- (c) Informazioni qualitative e quantitative circa gli effetti sulla performance finanziaria dell'entità per l'esercizio di riferimento.

CRNE designati in una relazione di contabilizzazione di copertura

Attualmente l'IFRS 7.23A richiede che l'entità fornisca, per categoria di rischio, informazioni quantitative per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi di cassa futuri dell'entità. Le Modifiche richiedono all'entità di disaggregare, per i CRNE che sono stati designati come strumenti di copertura, le informazioni fornite ai sensi dell'IFRS 7.23A. I CRNE possono essere designati come strumenti di copertura per l'acquisto o la vendita di energia elettrica.

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entrata in vigore

Le Modifiche sono applicabili agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026; è consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le Modifiche a un esercizio precedente, è tenuta a comunicarlo.

Requisiti di omologazione giurisdizionale

In molte giurisdizioni, tra cui l'Unione europea, gli IFRS Accounting Standards sono soggetti a requisiti di omologazione; ciò significa che un nuovo Principio o modifica può essere applicato dalle entità solo dopo essere stato omologato dalle autorità giurisdizionali competenti. Pertanto, le entità di giurisdizioni soggette a requisiti di omologazione giurisdizionale non hanno la facoltà di applicare anticipatamente le Modifiche, fino a quando le Modifiche non saranno state omologate dalle autorità competenti.

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie relative ad ambito di applicazione ed eccezione per l'uso proprio:

Le modifiche relative alla determinazione del fatto che un CRNE rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 e alla determinazione del fatto che si applichi o meno l'eccezione per l'uso proprio, sono applicabili retrospettivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* sulla base di fatti e circostanze alla data di applicazione iniziale.

La data di applicazione iniziale:

La data di applicazione iniziale deve essere la data di inizio di un esercizio, che potrebbe essere un esercizio diverso da un esercizio annuale (ad es. un esercizio intermedio). Se un'entità applica le Modifiche a partire dall'esercizio annuale avente inizio il 1° gennaio 2026, la data di applicazione iniziale è il 1° gennaio 2026.

Rideterminazione per l'esercizio precedente:

Le entità non sono tenute alla rideterminazione degli esercizi precedenti. Alle entità è consentito rideterminare gli esercizi precedenti solo se è possibile farlo senza l'uso del senno di poi. Se l'entità non ridetermina gli esercizi precedenti, è tenuta a rilevare qualsiasi differenza tra il valore contabile precedente e il valore contabile alla data di applicazione iniziale di queste Modifiche negli utili portati a nuovo di apertura (o in altre componenti del patrimonio netto, a seconda dei casi) all'inizio di tale esercizio.

Esempio di disposizioni transitorie - eccezione per l'uso proprio

L'Entità A aveva sottoscritto un PPA fisico il 1° gennaio 2023. Il PPA fisico aveva una durata di 5 anni. Prima delle Modifiche, l'Entità A contabilizzava il PPA come derivato valutato al fair value rilevato a conto economico applicando i requisiti dell'IFRS 9 poiché l'Entità A aveva concluso che il contratto non avesse i requisiti per applicare l'eccezione per l'uso proprio.

L'Entità A applica le Modifiche al suo esercizio avente inizio il 1° gennaio 2026.

Applicando le Modifiche, il PPA soddisfa i criteri per l'eccezione per l'uso proprio di un CRNE e verrebbe trattato come un contratto esecutivo.

Al 31 dicembre 2025, il PPA è rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per CU12.000 (passività finanziaria).

Applicando le disposizioni transitorie, l'Entità A non ridetermina gli esercizi precedenti (ossia l'esercizio comparativo al 31 dicembre 2025 nel bilancio al 31 dicembre 2026). Come contratto esecutivo, l'importo da rilevare per il contratto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è zero. Pertanto, il 1° gennaio 2026, il derivato di CU12.000 è eliminato contabilmente per un importo corrispondente stornato dagli utili portati a nuovo di apertura.

Se un CRNE, in conseguenza delle Modifiche, è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, all'entità è concesso, alla data di applicazione iniziale, designare irrevocabilmente questo contratto al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9.2.5.

Disposizioni transitorie relative alla contabilizzazione di copertura:

Le modifiche relative alle disposizioni sulla contabilizzazione di copertura sono applicabili prospetticamente alle nuove relazioni di contabilizzazione di copertura designate alla data di applicazione iniziale o successivamente. All'entità è permesso, alla data di applicazione iniziale, cessare una relazione di contabilizzazione di copertura nella quale un CRNE è stato designato come strumento di copertura, se viene designato lo stesso strumento di copertura in una nuova relazione di contabilizzazione di copertura in conformità alle Modifiche.

Commento BDO:

Quando un'entità cessa la contabilizzazione di copertura per la copertura di flussi finanziari e si prevede comunque che i flussi di cassa futuri coperti si verificheranno, l'IFRS 9.6.5.12 richiede che l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi di cassa rimanga in tale riserva fino al verificarsi dei flussi di cassa futuri. Quando i flussi di cassa futuri si verificheranno, l'importo è riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi di cassa nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi di cassa futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio.

Pertanto, nell'applicare le Modifiche, se un'entità cessa una relazione di copertura in cui un CRNE è stato designato come strumento coperto, l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi di cassa rimarrà in tale riserva fino al verificarsi dei flussi di cassa futuri. La nuova relazione di copertura sarà contabilizzata applicando le disposizioni dell'IFRS 9.

CONTATTI

BDO
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

© 2025 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. All rights reserved.

Tradotto in italiano e pubblicato da:

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 03/2025 BDO (Italia) - IFRS ACCOUNTING STANDARDS UPDATE - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

